



Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore

A.C. 2050

Dossier n° 275 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
11 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2050
Titolo:	Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2050](#), approvata dal Senato della Repubblica il 18 settembre 2024, è stata trasmessa il giorno medesimo alla Camera dei deputati e assegnata, in sede referente, alla Commissione II Giustizia. Tale proposta di legge è stata abbinata d'ufficio con la proposta di legge A.C. 2053 e l'*ter* in commissione è stato avviato il 23 luglio 2025. Successivamente, nella seduta del 4 marzo 2026, la Commissione ha deliberato l'adozione quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle predette proposte di legge.

Il provvedimento in esame, composto da **tre articoli**, reca disposizioni in materia di **legittimo impedimento del difensore** ed è volto a introdurre specifici meccanismi di **rimodulazione dei termini processuali e del calendario delle udienze** a fronte di apposita certificazione prodotta dal difensore attestante il legittimo impedimento.

L'**articolo 1** aggiunge un ulteriore comma all'**articolo 153 del Codice di procedura civile**, in materia di **improrogabilità dei termini perentori**, con cui si prevede la **rimessione in termini** - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in **decadenze per causa a egli non imputabile** o comunque derivante da: caso fortuito; forza maggiore o improvvisa malattia; infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza; assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia; esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare. Unitamente alla presenza delle richiamate circostanze impeditive, il difensore, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, deve trovarsi nell'impossibilità di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È in ogni caso esclusa la rimessione in termini in caso di mandato congiunto.

L'**articolo 2** aggiunge un ulteriore comma all'**articolo 81-bis delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile** che disciplina il **calendario del processo**, con il quale viene stabilito che, qualora il difensore non si presenti all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza ovvero comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo PEC nei medesimi termini, il **giudice dispone il rinvio a nuova udienza**. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. Viene, inoltre, specificato che l'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'**articolo 3** introduce, infine, il nuovo comma 5-*ter* all'**articolo 420-ter del Codice di procedura penale** (concernente l'**impedimento a comparire dell'imputato o del difensore**), il quale specifica le ipotesi costituenti legittimo impedimento del difensore di cui al comma 5 del medesimo articolo 420-*ter*, ovvero: l'adozione nazionale e internazionale, nonché l'affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi di congedo previsti dall'articolo 26 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001); comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela; l'assistenza prestata a familiari con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge o che siano affetti da patologie invalidanti; un precedente e concomitante impegno professionale documentato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia **giurisdizione e norme processuali**, di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.